



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 186/15/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE GREX S.R.L.  
DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261  
(PROCEDIMENTO N. 43/14/DISP)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"*, come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014 n.190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, (di seguito *Regolamento sanzioni*) riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), del 15 aprile 2014, pervenuta con prot. 19751 del 2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTI l'atto di contestazione n. 43/14/DISP e le risultanze istruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegate, ricevuti dalla ditta in epigrafe in data 20 novembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il fatto e la contestazione**

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla Scrivente Direzione che l'operatore Grex, titolare dell'autorizzazione generale n. 1410 del 2004, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente posto in capo ai titolari di autorizzazione dal decreto ministeriali n. 75 del 4 febbraio 2000 -, pari ad euro 290 per l'anno 2012 ed euro 299 per l'anno 2013 per l'unica sede. Tali somme non includono la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato, con la contestazione n. 43/14/DISP, un procedimento sanzionatorio, nell'ambito del quale si è notificata all'operatore postale in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d. lgs. 261/1999 per mancato pagamento dei suddetti contributi annuali, menzionando la possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta.

## **2. Deduzioni difensive**

Grex è intervenuto depositando memoria difensiva con allegati nella quale ha rappresentato di aver corrisposto le somme dovute. Dall'esame di tale documentazione è emerso che, prima della segnalazione di inadempimento del MISE, è stato effettuato un solo bonifico di €290 in data 25 gennaio 2012, avente come causale il pagamento del contributo per verifiche e controlli in considerazione; tuttavia, tale causale non indica l'anno di pertinenza del contributo. Due successivi bonifici a titolo di corresponsione del contributo sono stati effettuati da Grex solo in data 3 dicembre 2014, ovvero in pendenza del procedimento sanzionatorio *de quo*.

Con richiesta istruttoria del 20 gennaio 2015, la Scrivente ha chiesto al MISE di verificare se il pagamento corrisposto da Grex in data 25 gennaio 2012, a titolo di contributo per verifiche e controlli, fosse imputabile all'annualità 2012. Il MISE ha dato atto dei riscontri effettuati con il proprio Ufficio Centrale di Bilancio, a seguito dei quali ha attestato l'effettiva imputabilità del contributo versato da Grex all'anno 2012, di conseguenza, il MISE ha chiesto di ritenere nulla la propria segnalazione in relazione al solo mancato pagamento dell'annualità 2012.

### **3. Risultanze istruttorie**

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato il corretto adempimento da parte di Grex dell'obbligo di versare il contributo per il solo anno 2012; in merito all'annualità successiva (2013) è da rilevarsi che la tardività del pagamento relativo al contributo di pertinenza dell'anno 2013, effettuato il 3 dicembre 2014, in pendenza del procedimento *de quo*, ha fatto sì che alla data della notifica della contestazione la violazione, consistente nel mancato pagamento, fosse ancora in essere. (Si consideri che tale contributo è dovuto entro il 31 gennaio di ogni anno e che il ritardato pagamento con maggiorazione può essere effettuato solo entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo stesso, come attestato dal MISE DGSCERP nella segnalazione richiamata tra gli atti presupposti). In effetti, l'operatore Grex ha effettuato il pagamento del contributo per il 2013 circa 10 mesi dopo la scadenza per il pagamento regolare e circa 4 mesi dopo la scadenza per il pagamento con maggiorazione.

### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Alla luce delle risultanze istruttorie è da considerarsi insussistente la violazione contestata relativamente al contributo per l'anno 2012, per la quale si dispone l'archiviazione; non può, invece, non rilevarsi la sussistenza della violazione contestata relativamente al contributo per l'anno 2013, dal momento che il pagamento di quest'ultimo è stato effettuato in data 3 dicembre 2014, soltanto successivamente all'avvio del presente procedimento sanzionatorio avvenuto con la notifica, in data 20 novembre 2014, della contestazione n. 43/14/DISP a mezzo pec con esito positivo.

CONSIDERATO quanto segue ai fini della quantificazione della sanzione *ex art.* 11 della l. n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito accertato riguarda un obbligo inerente al possesso del titolo abilitativo che non produce effetti negativi diretti sull'utenza né determina effetti significativi sul mercato.

#### **B. Opera svolta dall'agente**

L'operatore in epigrafe è intervenuto e, sebbene tardivamente, ha effettuato il pagamento del contributo per l'anno 2013.

#### **C. Personalità dell'agente**

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

L'operatore in epigrafe è una società a responsabilità limitata di piccole dimensioni avente un non significativo capitale sociale pari ad € 10.000 e n. 4 addetti. Si presume, inoltre, che non sia dotato di un'organizzazione interna di controllo atta a garantire il monitoraggio di tutte le operazioni necessarie per il rispetto del quadro normativo vigente.

RITENUTO di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad €5.000 (cinquemila/00) per il mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2013,

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 43/14/DISP in merito all'addebito di mancato pagamento per l'anno 2012;

### **ACCERTA**

che l'operatore postale Grex con sede legale a Grosseto (Gr), Via Topazio, 17 58100 ha violato l'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto con riguardo al mancato pagamento nei termini del contributo per l'anno 2013;

### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000 (cinquemila/00), pari al minimo edittale, per la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999, per il mancato pagamento nei termini del contributo relativo all'annualità 2013;

### **INGIUNGE**

alla predetta società di versare, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento sanzionatorio, a pena degli atti esecutivi previsti dall'art. 27 della l. n. 681/1981:

- A. la somma di € 5.000 (cinquemila/00), a titolo di sanzione, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, indicando quale causale la seguente dicitura: "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 21 co. 7 del d.lgs. 261/99 con Delibera n. 186/15/CONS*". Il versamento deve essere effettuato attraverso una delle due modalità di seguito indicate:
- i) mediante bollettino sul c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato;
  - ii) mediante bonifico sul conto corrente identificato dal seguente IBAN: IT54O0100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379, capo X.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento della sanzione, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 186/15/CONS*".

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani